

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 113

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GIOVANNI DE LORENZOPER DUE REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 47, N. 2, E 227, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE
(DIFFAMAZIONE AGGRAVATA)TRASMESSA DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

il 22 febbraio 1973

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati**Roma*

Roma, 20 febbraio 1973

Il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma mi ha trasmesso, per l'inoltro alla signoria vostra onorevole, in uno al fascicolo processuale, la richiesta di autorizzazione a procedere n. 4/Ris del 23 gennaio 1973 nei confronti dell'onorevole deputato Giovanni De Lorenzo, in ordine a due distinti reati di diffamazione militare aggravata (articoli 227 e 47 del codice penale militare di pace).

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia, da me interessato secondo la procedura di cui alla nota della signoria vostra onorevole n. 6807260044/PI del 26 luglio 1968, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, come da foglio n. 201/5/1402/73 del 16 febbraio 1973, che allego in fotocopia.

Rimetto, pertanto, alla signoria vostra onorevole:

1) la nota n. 4/Ris. del 23 gennaio 1973 del Procuratore militare della Repubblica di Roma;

2) il fascicolo processuale n. 590/68 della Procura militare della Repubblica di Roma;
3) la fotocopia della nota n. 201/5/1402/73 del 16 febbraio 1973 dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro

TANASSI

*All'onorevole Ministro
della difesa**Roma*

Si restituiscono gli uniti atti processuali e la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del parlamentare in oggetto, facendo presente che questo Ministero non ha alcuna osservazione da muovere per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a procedere e la procedura per la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, seguita, già in precedenza, da codesto Dicastero.

Il Ministro

GONELLA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 23 gennaio 1973

Con nota n. 1/84 Ris. del 13 novembre 1968 il Procuratore generale militare trasmetteva a questo Ufficio vari atti e documenti a lui inviati, per fini di giustizia, dal Ministro della difesa con lettera n. 1778/R del 9 novembre precedente e riguardanti dichiarazioni di contenuto diffamatorio per i presidenti ed i componenti delle commissioni ministeriali d'inchiesta presiedute dai generali Beolchini e Lombardi, attribuite dall'ANSA, in un comunicato del 12 settembre 1968, al generale di corpo d'armata Giovanni De Lorenzo.

Insieme a tali atti, il Procuratore generale militare trasmetteva anche una denuncia di reato militare nei confronti del generale De Lorenzo, direttamente a lui presentata in data 9 novembre 1968 dal generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, disponendo che per tutti i suindicati atti si procedesse ai necessari accertamenti di polizia giudiziaria in ordine al reato di cui all'articolo 227 del codice penale militare di pace, ed all'ulteriore corso di giustizia penale.

Direttamente a questo Ufficio perveniva poi, datata 11 dicembre 1968, altra denuncia del generale Beolchini riguardante una ulteriore dichiarazione diffamatoria rilasciata alla stampa nei suoi confronti dal generale De Lorenzo in data 29 novembre 1968.

Nei fatti denunciati l'Ufficio, compiuti i necessari atti di polizia giudiziaria militare, e considerato che alle date dei fatti suddetti, tra tutti i membri delle due Commissioni, l'unico militare in servizio era il generale Aldo Beolchini, ravvisava nei confronti del generale De Lorenzo i seguenti reati militari:

a) diffamazione aggravata (articoli 47 n. 2 e 227, secondo comma del codice penale militare di pace), per avere in Roma, il 12 settembre 1968, con un comunicato a sua firma, consegnato all'Agenzia ANSA e riportato dalla stampa quotidiana del giorno successivo, offesa la reputazione del generale di corpo d'armata in servizio permanente Aldo Beolchini, affermando che i presidenti ed i membri delle due Commissioni ministeriali d'inchiesta (Commissione Beolchini e Commissione Lombardi) avevano dimostrato — e non solo in quelle circostanze — di non essere depositari dell'etica militare e di avere invece, forse nella speranza di grati, conseguenti riconosci-

menti, volutamente ignorato norme sulla riservatezza e sulla segretezza, disposizioni regolamentari e precise indicazioni loro fornite, dimostrando un eccesso di zelo nel denigrare, sulla base di estorte e strumentate testimonianze, uomini che più di loro avevano voluto e saputo realizzare; ed accusando infine di falsa testimonianza elementi delle due suddette Commissioni ministeriali d'inchiesta — una delle quali presieduta dal generale Beolchini — per avere affermato scientemente, per animosità politica o personale, cose non veritiere;

b) diffamazione aggravata (articoli 47 n. 2 e 227, secondo comma del codice penale militare di pace), per avere in Roma il 29 novembre 1968, con un comunicato fatto diramare alla stampa dall'Agenzia ANSA, offesa la reputazione del generale di corpo d'armata in servizio permanente Aldo Beolchini, affermando che il rifacimento in meglio di un suo precedente rapporto informativo nei confronti di un ufficiale già da lui dipendente, fu argomento dapprima montato e strumentato sin dal luglio 1967 con tentati segni ricattatori, tra altri, dal generale Beolchini e dopo ben dieci mesi di manovrata, omessa denuncia, trasmesso alla Procura militare.

In conseguenza di quanto sopra ed in considerazione che il generale De Lorenzo era allora deputato al Parlamento, in conformità del disposto dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica l'Ufficio, con nota n. 68/Ris. in data 30 dicembre 1968, trasmetteva il fascicolo degli atti a codesta onorevole Camera dei deputati chiedendo l'autorizzazione a procedere nei confronti del menzionato parlamentare per i reati sopra specificati.

Con nota n. 720519075/PI diretta in data 19 maggio 1972 al Ministro della difesa codesta onorevole Presidenza restituiva il fascicolo processuale, comunicando che la competente Giunta della V legislatura aveva deliberato di proporre all'Assemblea di negare la richiesta autorizzazione a procedere contro il deputato Giovanni De Lorenzo.

Poiché quest'ultimo è stato nuovamente eletto deputato al Parlamento per l'attuale VI legislatura, in conformità del disposto dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica, rinnovo la richiesta di autorizzazione dell'onorevole Camera dei deputati a procedere nei confronti dell'onorevole Giovanni De Lorenzo per i reati sopra specificati.

Allego il fascicolo degli atti.

Il Procuratore militare della Repubblica

UGO SCIORTINO